

**REQUISITI ESSENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – ANNO ACCADEMICO 2025/2026**

1. CONDIZIONI ECONOMICHE ED ABITATIVE

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del D. Lgs. n. 68 del 2012 – che prevede la definizione, a livello nazionale, dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) – il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici per il Diritto allo Studio è definito secondo le modalità previste dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013.

Le condizioni economiche dello studente – con riferimento all'Indicatore della Situazione Economica per prestazioni universitarie (ISEE) e di quella Patrimoniale Equivalente (ISPE) – sono calcolate in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del DM n. 1320 del 17 dicembre 2021 *"Incremento del valore delle Borse di Studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il Diritto allo Studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del D.L. 6.11.2021 n. 152"* e della relativa Circolare applicativa del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676 dell'11 maggio 2022.

Gli studenti che richiedono i benefici del Diritto allo Studio devono essere in possesso, con riferimento al nucleo familiare, di:

- un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente, calcolato dai Soggetti gestori e corrispondente a ISP/Scala di equivalenza (come da Sezione I *Modalità di calcolo ISEE ordinario dell'attestazione per le prestazioni relative allo studio universitario*), non superiore ad euro € 57.645,03;
- un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non superiore ad euro 26.516,70.

In particolare, l'ammontare della Borsa di Studio è differenziato in relazione alla fascia reddituale corrispondente all'ISEE universitario del nucleo familiare e alla diversa provenienza geografica degli studenti.

FASCE REDDITUALI:

FASCE REDDITUALI	VALORE ISEE UNIVERSITARIO	
1 ^a Fascia	da euro 0,00	ad euro 13.258,35

2ª Fascia	da euro 13.258,36	ad euro 17.677,80
3ª Fascia	da euro 17.677,81	ad euro 26.516,70

PROVENIENZA GEOGRAFICA:

- **Studenti in sede:** studenti residenti nel Comune sede del Corso di studio frequentato o residenti nelle aree circostanti, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001, e che impiegano, con il trasporto pubblico, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso;
- **Studenti pendolari:** studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza compresi tra 60 e 90 minuti;
- **Studenti fuori sede:** studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede.

I tempi di percorrenza possono essere verificati sul sito regionale www.muoversi.regione.lombardia.it e, per le città situate al di fuori della Regione Lombardia, mediante le applicazioni utilizzate dai soggetti gestori del diritto allo studio per il calcolo dei percorsi.

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario trovano applicazione le modalità di determinazione previste dall'articolo 8 del DPCM n. 159/2013 *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*.

Ai sensi dell'articolo 9 del richiamato DPCM 159/2013, l'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora, quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%.

Ai sensi dell'articolo 10 del citato DPCM 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del DPR n. 445/2000 e s.m.i, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

Il termine di validità delle certificazioni ISEE è stabilito sulla base delle disposizioni previste dal DL n. 4 del 28 gennaio 2019 (articolo 11, comma 2), convertito dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019.

Al fine di prestare idonea assistenza agli studenti per le procedure inerenti alla compilazione della DSU, dell'attestazione ISEE e della documentazione relativa, i Soggetti gestori possono stipulare apposite convenzioni con i centri CAF presenti sul territorio lombardo.

L'ammontare delle Borse di Studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il Diritto allo Studio, è così definito:

STUDENTI IN SEDE

- 1^ fascia reddituale: euro 2.565,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro € 3.383,00;
- 2^ fascia reddituale: euro € 2.132,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro € 2.950,00;
- 3^ euro fascia reddituale: euro 1.296,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro € 2.114,00.

STUDENTI PENDOLARI

- 1^ fascia reddituale: euro 3.936,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 4.754,00;
- 2^ fascia reddituale: euro 3.316,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 4.134,00;
- 3^ fascia reddituale: euro 2.436,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 3.254,00.

STUDENTI FUORI SEDE

- a) ospiti presso le strutture abitative dei Soggetti gestori; qualora gli Enti siano in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente, l'importo delle Borse di Studio è così determinato:
 - 1^ fascia reddituale: euro 4.556,00 + alloggio ed un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 8.134,00;
 - 2^ fascia reddituale: euro 3.495,00 + alloggio ed un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 7.073,00;
 - 3^ fascia reddituale: euro 2.198,00 + alloggio ed un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 5.776,00;
- b) studenti fuori sede che utilizzano altre Strutture residenziali pubbliche o private:
 - 1^ fascia reddituale: euro 7.316,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 8.134,00;
 - 2^ fascia reddituale: euro 6.255,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 7.073,00;
 - 3^ fascia reddituale: euro 4.958,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 5.776,00.

Ciascun Soggetto gestore determina le modalità per l'utilizzo del servizio di ristorazione da parte degli studenti in sede, pendolari e fuori sede che hanno ottenuto il beneficio della Borsa di Studio o l'idoneità al beneficio stesso. Tali modalità possono comprendere, ad esempio, la gestione diretta e indiretta del servizio, il convenzionamento con Soggetti esterni, l'erogazione in denaro della somma corrispondente alla trattenuta sull'importo della Borsa di Studio (pari ad euro 818,00 per l'anno accademico 2025/2026) o l'erogazione di voucher, buoni pasto e simili.

La trattenuta sull'importo della Borsa di Studio relativa al servizio di alloggio è invece pari ad euro 2.760,00 e può essere incrementata dai Soggetti gestori nei seguenti importi:

- a) sino all'importo di euro 2.808,00 quando il posto letto ricomprenda la possibilità, per gli studenti, di fruire di specifiche tipologie di servizi -anche integrativi- a quello abitativo (a mero titolo esemplificativo, la palestra, il servizio di lavanderia, il servizio di reception/portineria, disponibilità di sale studio o ricreative);
- b) euro 2.900,00 quando il servizio alloggio è inserito in un sistema di strutture atte a fornire agli studenti, oltre alla residenzialità, una serie di servizi peculiari per il diritto allo studio di accompagnamento, tutoraggio, assistenza didattica, nonché di formazione e cultura.

2. MAGGIORAZIONI DELLA BORSA DI STUDIO

In attuazione dell'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 1320/2021, per le studentesse iscritte ai Corsi di studio in materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), l'importo della Borsa di Studio spettante è incrementato del 20%. Secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2022, l'incremento del 20% della Borsa di Studio per le studentesse STEM non è cumulabile con l'incremento del 15% previsto per gli studenti con livello ISEE inferiore al 50% del limite massimo di riferimento e, pertanto, l'incremento è calcolato sulla base del valore della Borsa di Studio spettante alla studentessa (pari, dunque, all'importo della seconda o terza fascia di reddito).

In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del DM n. 1320/2021, agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più Corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la Borsa di Studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa di Studio per l'intera durata dei Corsi.

Il richiamato incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la Borsa di Studio con riferimento al Corso di studio al quale lo studente stesso ha correlato l'incremento.

3. STUDENTE AUTONOMO

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del DM n. 1320/2021, lo studente è considerato autonomo quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- è residente, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione Unica, fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine ed in un'unità abitativa non di proprietà di un suo componente;
- disponga di redditi da lavoro dipendente o assimilato -non prestato alle dipendenze di familiari entro il terzo grado di parentela, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori ad euro 9.000,00.

Anche lo studente autonomo è considerato fuori sede qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso nel Comune ove ha sede il Corso frequentato.

4. STUDENTI STRANIERI

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero è definita sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 5, del DPCM n. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal

DLgs n. 286 del 25 luglio 1998 e smi (articolo 4, commi 3 e 39) e dal DPR n. 394 del 31 agosto 1999 (articolo 46, comma 5).

5. STUDENTI DISABILI

La Borsa di Studio può essere incrementata dai Soggetti gestori dei servizi per il Diritto allo Studio fino al massimo del 40% dell'importo spettante, nel caso di studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del DM n. 1320/2021, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

6. INTEGRAZIONE ALLE BORSE DI STUDIO

a) Mobilità internazionale e stage

In attuazione dell'articolo 3, comma 9, del DM n. 1320/21, gli studenti assegnatari di Borsa di Studio per l'anno accademico 2025/2026 e gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage. Il contributo – nelle more della completa definizione dei LEP nazionali e nei limiti delle risorse dell'articolo 18 del DLgs n. 68/2012 – è pari ad euro 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla Struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe Strutture presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. Dall'importo dell'integrazione erogata dal Soggetto gestore è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i Fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari, e con Fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, per un importo fino ad euro 100,00 per i Paesi europei e fino ad euro 500,00, per i Paesi extraeuropei.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun Corso di studi frequentato. Gli studenti iscritti ai Corsi sperimentali attivati, ai sensi della legge n. 508/1999, dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), hanno diritto al contributo per una sola volta per l'intero percorso formativo.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo *Leonardo* (o di iniziative analoghe), purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell'ultimo anno di studi.

Gli studenti che, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo per la mobilità internazionale e per gli stage nell'ambito del programma Erasmus Plus, non rispettano i termini o lo risolvono prima della sua scadenza per motivi diversi da quelli indicati nell'art. 13 dello stesso (risoluzione nei casi di circostanze che rendano l'esecuzione del contratto impraticabile, impossibile o eccessivamente difficile) dovranno restituire l'importo dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage e la quota relativa alle spese di viaggio già erogati.

b) Laureati entro la durata legale del corso

In attuazione dell'articolo 2, comma 3, del D.M. n. 1320/2021, gli studenti che, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, conseguono il Titolo di

Studio di Laurea, Laurea magistrale e di Laurea magistrale a Ciclo unico beneficiano, nei limiti delle disponibilità finanziarie a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito degli studenti idonei alla borsa di studio, di un'integrazione della Borsa di Studio pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, al netto delle ritenute per il servizio abitativo e di ristorazione.

7. ATTRIBUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E REQUISITI DI MERITO

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori Piano di Studi) – ossia quelli non utili al conseguimento del Titolo – e quelli relativi alla prova finale o assimilata non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

a) Rateizzazione della Borsa di Studio

In applicazione delle disposizioni della Circolare del Ministero dell'Università e Ricerca n. 13676/2022, il termine per l'erogazione della prima rata della Borsa di Studio – di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del DM n. 1320/2021 – deve ritenersi non perentorio per i Soggetti gestori del DSU. Conseguentemente, qualora il citato termine sia incompatibile con la formulazione delle graduatorie definitive oppure con le tempistiche dei processi relativi all'assegnazione delle risorse del *Fondo Integrativo Statale* (FIS), il pagamento della prima rata è disposto dai medesimi Enti entro il termine del 31 dicembre, in attuazione dell'articolo 4, comma 13, del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Per gli studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea a ciclo unico in (Medicina e Chirurgia LM -41, Odontoiatria e Protesi dentaria (LM 46) e LM-42 Medicina Veterinaria (LM-42) e corsi affini di cui all'art. 8 del D.M. 418/2025 delle università statali trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute nel successivo Paragrafo 8.

b) Criteri di accesso alla Borsa di Studio al primo anno di Corso

In coerenza con le previsioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2021 (per la quale restano validi gli Accordi eventualmente stipulati dal medesimo Ministero con le Regioni per la sperimentazione di modelli innovativi nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del Sistema universitario, ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs n. 68/2012), la Regione, anche per l'anno accademico 2025/2026, ritiene opportuno – nelle more della definizione dei LEP nazionali – proseguire nella sperimentazione attuata in precedenza, mantenendo una valutazione di merito del primo anno omogenea.

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 8 per i primi anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in veterinaria (LM-429) e corsi affini, l'accesso ai benefici del Diritto allo Studio Universitario per gli studenti iscritti al primo anno di una Laurea di primo livello o di una Laurea magistrale a Ciclo unico sarà vincolato al superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai Corsi di studio senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Si riserva ai Soggetti gestori dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario la facoltà di vincolare l'idoneità alla Borsa di Studio ad altre forme di verifica quali, ad esempio, test standardizzati e prove attitudinali con un livello minimo di merito definito dagli stessi, ovvero voto di maturità con votazione comunque non inferiore a 70/100.

Le citate disposizioni relative ai criteri di reddito e merito per accesso alle Borse di Studio per gli studenti universitari frequentanti Enti di Alta Formazione insediati in Regione trovano applicazione, con riferimento all'anno accademico 2025/2026, per gli studenti del primo anno che si iscrivono ad un Corso di Laurea triennale o di Laurea magistrale a Ciclo unico.

c) Criteri per il mantenimento della Borsa di Studio del primo anno e l'accesso al secondo anno

Il livello essenziale per il mantenimento del beneficio della Borsa di Studio del primo anno di Corso è calcolato in base alla media dei crediti a livello regionale, conseguiti al 10 agosto dagli studenti iscritti alle Istituzioni universitarie della Regione Lombardia, suddivisi per anno di corso, esclusi gli studenti che non hanno conseguito nessun credito nell'anno accademico precedente. Tale media è risultata essere pari a 35 crediti.

Gli studenti che si iscrivono al secondo anno di studi (ovvero le matricole dell'anno accademico 2024/2025) e che non raggiungono i crediti previsti al 30 novembre sono tenuti, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 6, comma 3, del DPCM 9 aprile 2001, a restituire la prima rata della Borsa.

Resta confermata la possibilità di utilizzare un "bonus", pari a 5 crediti, per il rispetto delle citate scadenze ed il conseguente ottenimento della Borsa di Studio relativa al secondo anno (articolo 5, comma 7, del DM 1320/2021).

Il livello dei crediti potrà essere in ogni caso incrementato dai Soggetti gestori per le singole Facoltà o per i singoli Corsi di Laurea, nell'ambito della propria autonomia, mediante il medesimo metodo di calcolo dei crediti sul campione di riferimento.

d) Criteri di accesso alla Borsa di Studio per i successivi anni di corso

I criteri di accesso alla Borsa di Studio per i successivi anni accademici trovano applicazione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del DPCM 9 aprile 2001 e nell'articolo 5, commi 5 e 6, del DM n. 1320/2021.

In ogni caso, al fine di elevare il livello qualitativo degli studi universitari in Lombardia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 9, del DPCM 9 aprile 2001, si specifica che Regione Lombardia concede preventivamente il proprio assenso ai Soggetti gestori che intendono innalzare i requisiti di merito richiesti per l'ottenimento dei benefici entro i limiti consentiti, nel caso di Corsi ad accesso programmato ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 264 del 2 agosto 1999 o di regolamenti didattici e di deliberazioni degli Organi accademici delle Università non statali legalmente riconosciute.

8. DISCIPLINA DEL GODIMENTO DEI BENEFICI A CONCORSO DSU DEGLI STUDENTI IMMATRICOLATI AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA E MEDICINA VETERINARIA:

Il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 e il D.M. n. 431 del 20 giugno 2025 -attuativi della legge delega n. 26/2025 e del relativo D.lgs. 71/2025 disciplinano per l'a.a. 2025/2026 le nuove modalità di accesso degli studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) e corsi affini.

Per l'a.a. 2025/2026, tali disposizioni non si applicano ai corsi di studio erogati dalle università non statali legalmente riconosciute e di quelli erogati in lingua inglese presso le università statali e non statali legalmente riconosciute.

Con riferimento al godimento dei benefici a concorso, in via preliminare si distinguono gli studenti frequentanti i predetti corsi di laurea medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) come segue:

- *iscritti al semestre filtro* (studenti contemporaneamente iscritti). Per tali studenti è previsto l'accesso unicamente ai benefici dei servizi relativi alla ristorazione e all'alloggio, purché tale semestre sia composto da almeno il 51% di attività didattiche in presenza, con esclusione in ogni caso dell'assegnazione della borsa di studio DSU. Le modalità per la fruizione di tali servizi sono previste nei Bandi di Concorso emanati dai soggetti gestori DSU.
- *immatricolati al secondo semestre*: studenti che si immatricolano al secondo semestre dei corsi di studio predetti e corsi affini e usufruiscono dei servizi e degli interventi per il diritto allo studio, compresa la borsa di studio.

a) Procedure per l'assegnazione dei benefici DSU per studenti partecipanti al semestre filtro.

I soggetti gestori DSU emanano un Avviso pubblico per tutti gli studenti che intendono ottenere la borsa di studio DSU nell'a. a. 2025/2026, prevedendo scadenze diversificate per offrire agli studenti che concludono il semestre filtro in atenei fuori regione, o che iscritti al semestre filtro in atenei della regione non lo abbiano superato, di presentare domanda per i benefici a concorso a seguito dell'immatricolazione nel secondo semestre.

Gli studenti che si iscrivono al semestre filtro presentano domanda per la borsa di studio presso il soggetto gestore DSU cui fa riferimento la sede universitaria di iscrizione, secondo le procedure, modalità e tempistiche ordinarie – ossia valide anche per gli studenti non iscritti al semestre filtro- e per tutti i benefici DSU di cui desiderano disporre nell'a. a. 2025/2026, compresa la borsa di studio e i relativi servizi DSU.

Successivamente i soggetti gestori DSU approvano -con riferimento al predetto Avviso pubblico- le graduatorie di merito generali relative a tutti gli studenti risultati idonei. Gli studenti iscritti al semestre filtro sono inseriti nella graduatoria generale con riferimento al solo beneficio DSU del servizio alloggio e sono eventualmente individuati vincitori dello stesso sino alla medesima data degli studenti ordinari.

In riferimento al beneficio della borsa di studio, gli studenti partecipanti al semestre filtro (c.d. "studenti contemporaneamente iscritti") -che si sono candidati secondo le scadenze ordinarie- sono collocati in una successiva e diversa graduatoria (c.d. "borsa del secondo semestre") in condizione di sospensione (sospesi in attesa degli esiti del semestre filtro ed immatricolazione): essi possono pertanto -già dal semestre filtro- fruire dei servizi DSU di alloggio e ristorazione (quest'ultimo viene assegnato attraverso le modalità ordinarie) resi disponibili secondo le tariffe definite dai soggetti gestori DSU nell'Avviso pubblico. Per il servizio di ristorazione la tariffa è quella corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza dello studente.

Tali studenti non risultano tuttavia vincitori di borsa di studio, non essendo intervenuta l'immatricolazione ed il pagamento della tassa regionale che avverranno all'inizio del secondo semestre.

I soggetti gestori DSU procedono quindi all'erogazione della prima rata di borsa di studio per gli studenti non iscritti al semestre filtro e dei servizi di alloggio a tutti gli studenti idonei utilmente collocati nella prima graduatoria generale e procedono inoltre a rendere fruibile il servizio di ristorazione secondo le predette modalità individuate nel relativo Avviso pubblico.

I soggetti gestori DSU -a seguito della pubblicazione della graduatoria nazionale di medicina, odontoiatria e veterinaria di cui all'art. 7 del D.M. 418/2025 — procedono alla riapertura dei termini dell'Avviso pubblico mediante l'individuazione di una finestra temporale di candidatura aggiuntiva per la concessione dei benefici a concorso afferenti alla borsa di studio ed ai servizi DSU dell'alloggio e della ristorazione a favore degli studenti che hanno partecipato al semestre filtro in altre regioni o in altri atenei della Regione e che, in esito ai risultati del concorso, si immatricolano ad altro corso di studio.

I soggetti gestori DSU approvano quindi la graduatoria del secondo semestre relativa alle borse di studio- anche unificata a quella per il servizio alloggio- e comprensiva delle candidature degli studenti in condizione di sospensione che si sono candidati al bando secondo le scadenze ordinarie, mediante l'inserimento in essa delle candidature idonee ricevute nella finestra temporale aggiuntiva di cui sopra e provvedono, successivamente, alla liquidazione della prima rata di borsa di studio per gli studenti utilmente collocati in graduatoria.

Il finanziamento delle borse di studio avviene mediante le risorse residue e/o mediante l'utilizzo di riserve finanziarie apposite previste nell'Avviso dai soggetti gestori DSU.

L'importo di borsa di studio, che potrà essere concessa a seguito di immatricolazione al secondo semestre, coincide con quello annuale e -per gli studenti fuori sede- la quota alloggio è parametrata rispetto ai mesi di copertura del contratto di locazione onerosa, purché non inferiore a tre mesi.

Analogamente, i soggetti gestori del DSU provvedono all'assegnazione degli alloggi anche mediante le eventuali riserve di posti secondo le disposizioni previste nell'Avviso e nel rispetto delle disposizioni tariffarie definite dallo stesso. Il servizio ristorazione è fruibile in tale secondo semestre secondo le modalità specifiche identificate nell'Avviso dal soggetto gestore DSU. I soggetti gestori DSU disciplinano altresì la ritenuta dei contributi connessi alla fruizione dei servizi durante il secondo semestre parametrandola al periodo di fruizione della borsa di studio.

I soggetti gestori DSU prevedono nei rispettivi Avvisi pubblici che le riserve finanziarie specificatamente dedicate al finanziamento delle borse di studio degli studenti partecipanti al semestre filtro non possono finanziare borse di studio relative a candidature che comprendono un requisito ISEE o uguale o superiore dello studente più alto in graduatoria generale ma idoneo e non vincitore della borsa di studio.

Gli studenti inseriti nella graduatoria "borsa secondo semestre", in virtù della partecipazione all'Avviso attraverso le scadenze ordinarie, vengono esclusi da tale graduatoria se, concluso il semestre filtro, si immatricolano per il secondo semestre in un ateneo differente da quello per il quale ha competenza l'Avviso DSU a cui afferisce tale graduatoria.

Secondo le scadenze ordinarie i soggetti gestori DSU verificano il raggiungimento dei livelli di merito previsti per gli studenti del primo anno dalla normativa vigente e conseguentemente liquidano il saldo di borsa di studio o avvia le procedure per tornare in possesso delle somme indebitamente percepite mediante la prima rata.

A decorrere dal secondo anno di corso in poi, anche per gli studenti partecipanti al semestre filtro, le procedure e le scadenze per i benefici DSU tornano ad essere quelle ordinarie.

9. TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito, per brevità, tassa regionale) è dovuta per l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale, dottorati di ricerca e diplomi di specializzazione -ad esclusione di quelli in campo medico- degli enti universitari aventi sede legale in Lombardia, nonché ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, sempre con sede legale in Lombardia, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titoli di studio universitari, ai sensi dell'art. 3, comma 20 della l. 549/95 e dell'art. 60, della l.r. n.10/2003 e s.m.i.,

La tassa regionale viene versata in unica soluzione, contestualmente alla prima immatricolazione o iscrizione alle università o agli istituti di cui all'art.60 della l.r. n.10 del 14 luglio 2003, che provvedono all'immatricolazione e all'iscrizione, previa riscossione del tributo per conto della Regione.

L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2025/2026 è fissato in 140 euro, in applicazione dell'art. 3, comma 21, della L. 549/95, come modificato dall'articolo18, comma 8, del D.lgs. n. 68/2012.

Sono esonerati dal pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario:

- a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 68/2012 e dell'art. 61, comma 2 della l.r. 10/2003 e s.m.i.;
- b) gli iscritti a percorsi di laurea nel contesto penitenziario meritevoli e capaci, privi di mezzi, in possesso dei requisiti di idoneità alla borsa di studio;
- c) le vittime del dovere e i loro familiari di cui ai all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 2, comma 1 del R.R. n. 1/2019, come integrato dal R.R. 1/2025 ;

Qualora uno studente si iscriva contemporaneamente a più corsi di studio presso enti universitari aventi sede legale in Lombardia, l'importo corrispondente alla tassa per il Diritto allo Studio Universitario andrà versato una sola volta, a favore dell'Università indicata quale sede principale di studio.

Lo studente con lo status di "studente contemporaneamente iscritto" ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e corsi affini provvede al pagamento integrale della tassa regionale per il diritto allo studio universitario solo all'atto dell'immatricolazione presso l'ateneo nel quale effettua il secondo semestre di studio.

I soggetti gestori DSU verificano l'avvenuto versamento della tassa regionale preliminarmente all'immatricolazione degli studenti iscritti al secondo semestre ai predetti corsi di laurea, secondo le modalità operative definite dalla Regione.

Per tutti i restanti corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico restano ferme le disposizioni e le modalità di versamento già previste ai sensi della l.r. 33/2004 (art. 9).

10. INCOMPATIBILITÀ

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dal Soggetto gestore o da altri Enti pubblici o privati. In tali casi, lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. È fatta eccezione:

- per le Borse di Studio concesse da Istituzioni nazionali o straniere, volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per le borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico, che partecipano a programmi di mobilità sul territorio nazionale, di cui al D.M. 28 Marzo 2024, n. 548;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dagli Enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

11. CONTROLLI

Fermo restando il sistema dei controlli svolti dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dalla Guardia di Finanza, i Soggetti gestori provvedono al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti afferenti alla condizione economica, verificando la totalità delle dichiarazioni relative ai soggetti beneficiari della Borsa di Studio secondo le modalità previste dall'articolo 11 del DPCM 159/2013.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non diversamente previsto da presente atto e fino alla completa attuazione dei LEP nazionali previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs n. 68/2012, trovano applicazione le disposizioni del DPCM 9 aprile 2001, del DM n. 1320/21 e della relativa Circolare Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2022 nonché le ulteriori disposizioni emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.